



L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, nella riunione che si è tenuta a Lodi il 1 aprile 2023,

PREMESSO CHE

1) la riforma del processo civile ha modificato, tra le altre cose, i requisiti necessari per coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco ex art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita;

2) in particolare, il novellato articolo 179 *ter* disp. att. c.p.c. prevede, come requisiti ai fini dell'iscrizione, quanto segue:

“a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private”;



- 3) l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma del processo civile, disposta dalla L. 29.12.2022 n. 197, ha acuito le numerose problematiche già determinate dalla novella in quanto, come noto, ad oggi non è ancora stato istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ed inoltre non risultano emanate le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura necessarie per approntare i corsi specifici di cui alla lettera c) dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.;
- 4) non essendo dunque i requisiti di cui alle lettere b) e c) del novellato articolo pienamente raggiungibili, potrà - di fatto - essere inserito nei nuovi elenchi solo l'avvocato che avrà ottenuto almeno 10 deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente;
- 5) ciò comporta gravi ricadute sui giovani professionisti che difficilmente hanno già ricevuto almeno 10 incarichi nel quinquennio, anche in considerazione del prolungato blocco delle procedure esecutive derivante dall'emergenza pandemica;
- 6) pertanto, un ingente numero di delegati alle vendite giudiziarie non potrà essere inserito nei nuovi elenchi con gravi ripercussioni non solo su detti professionisti ma anche sull'attività giudiziaria di numerosi Tribunali che si troveranno nell'impossibilità di poter formare gli elenchi per assenza di aspiranti delegati muniti dei nuovi necessari requisiti;
- 7) ulteriore elemento di criticità riguarda il criterio di collegamento costituito dalla residenza del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l'elenco: l'indicazione della residenza anagrafica, intesa quale dimora abituale, non ha alcuna attinenza con il luogo di esercizio abituale dell'attività professionale, unico criterio che dovrebbe essere considerato a tali fini;
- 8) la riforma del processo civile è altresì intervenuta novellando l'art. 179 *quater* comma 1



disp. att. c.p.c., rubricato “*Distribuzione degli incarichi*” come segue:

“Il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179 ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'Ufficio e dal singolo Giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”;

9) la *ratio* di tale intervento è senza dubbio apprezzabile e va nella direzione di tempo invocata dall'Avvocatura di una effettiva e reale turnazione degli incarichi; è però necessario, affinché ne sia garantita la concreta attuazione, che vengano resi disponibili, al più presto, idonei strumenti e adottate precise direttive, ad oggi del tutto mancanti.

TUTTO CIO' PREMESSO

- considerata la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili sia al fine di garantire ai professionisti, specie ai più giovani, la possibilità essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., che per consentire la normale operatività degli Uffici Giudiziari nella nomina dei delegati,

- ritenuta indispensabile l'adozione di criteri e principi uniformi in tutti i Tribunali d'Italia

DELIBERA

(i) di richiedere al Ministro della Giustizia di affrontare le questioni tutte esposte in premessa in via di urgenza, assumendo ogni opportuno intervento normativo e/o regolamentare idoneo a modificare e/o a dare interpretazione autentica, anche mediante circolari, delle disposizioni dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. nel senso sopra auspicato, anche prevedendo la proroga della validità degli elenchi già formati prima della riforma, nonchè a rendere disponibili idonei strumenti tecnici e ad



emanare direttive affinché sia data concreta attuazione ad una effettiva turnazione nella distribuzione degli incarichi nel solco di quanto disposto ex art. 179 *quater* disp. att. c.p.c.

(ii) di invitare la Scuola Superiore della Magistratura a definire e adottare al più presto le linee guida per consentire l'attivazione dei corsi abilitanti all'iscrizione nell'elenco.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

Il Presidente dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

Avv. Giovanni Rocchi